



# **COMUNE DI GIUGGIANELLO**

PROVINCIA DI LECCE

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Approvato con la Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2025**



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

PROVINCIA DI LECCE

## Indice

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ .....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	3
ART. 3 MATERIALI DA NON INTRODURRE NEL COMPOST .....	4
ART. 4 METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO.....	4
ART. 5 COMPOSTIERE E FORMAZIONE DEL COMPOST.....	4
ART. 6 DEFINIZIONE DI UTENTI E ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI .....	5
ART. 7 AGEVOLAZIONI – RIDUZIONE TARI .....	5
ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI.....	5
ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI .....	6
ART. 10 RINVIO.....	6



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

PROVINCIA DI LECCE

## ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di gestione della pratica del compostaggio domestico al fine di dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, nonché ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivandola con la fornitura di apposite compostiere.
4. Il presente regolamento si estende, altresì, anche a coloro già in possesso di una compostiera (o coloro che effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio).
5. Il compostaggio domestico deve essere realizzato senza recare danno all'ambiente, esalazioni moleste, pericoli di ordine igienico sanitario e qualsiasi altro disagio alle persone, in modo decoroso e secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
6. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotte e conferiti al servizio pubblico e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI.

## ART. 2 DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio è un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in *humus* ovvero in ammendante agricolo, che può essere utilizzato nelle normali pratiche agronomiche domestiche.
2. Ai sensi dell'art.183 e ss.mm.ii. del D. Lgs. n. 152/2006 si definiscono "rifiuti organici" i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
3. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - Fibre naturali
  - Scarti di frutta e verdura
  - Gusci d'uovo sminuzzati
  - Cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
    - Scarti di cibo
  - Buccie di agrumi (essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia)
  - Trucioli di legno
  - Fondi di caffè e filtri di tè
  - Ramaglie e legno purché sminuzzati adeguatamente (e da aggiungere in quantità e volumetrie limitate)
  - Fiori recisi
  - Foglie e sfalci d'erba di giardino
4. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
5. Tale pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente in apposte compostiere.
6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
7. Il compostaggio dovrà effettuarsi su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

PROVINCIA DI LECCE

riduzione della tassa rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente.

8. Considerato che il luogo dove il compostaggio viene praticato deve essere ben definito e identificabile, è ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora se ne dimostri la frequentazione abituale dei luoghi o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.

## **ART. 3 MATERIALI DA NON INTRODURRE NEL COMPOST**

- Rifiuti non organici da avviare a diversa valorizzazione come plastica, vetro, metallo, carta e cartone, polistirolo
- Pile
- Farmaci
- Laterizi e calcinacci
- Tessuti e indumenti
- Legname trattato con prodotti chimici
- Lettiere per cani e gatti
- Carta patinata (riviste)

## **ART. 4 METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO**

1. Il processo di compostaggio per svilupparsi correttamente ha bisogno di ossigeno, umidità e di un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio e quella proteica che contiene azoto.

2. Il modo più semplice per fare un buon compost evitando problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e pertanto più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia) alternandoli tra loro in strati di circa 2-5 cm.

3. La struttura del compostaggio deve essere collocata a una distanza superiore a tre metri dal confine della proprietà, o inferiore previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

4. Il richiedente si impegna a informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva l'Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

## **ART. 5 COMPOSTIERE E FORMAZIONE DEL COMPOST**

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico per la frazione umida dei rifiuti l'utilizzo delle seguenti metodologie:

- a. CONCIMAIA O BUCA – ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- b. COMPOSTER CHIUSO – contenitore areato studiato per fare compostaggio.
- c. CUMULO SUL TERRENO.
- d. CASSA DI COMPOSTAGGIO IN LEGNO AERAZIONE E FACILE RIVOLTAMENTO.

2. Il Comune di Giuggianello distribuisce agli utenti che ne fanno richiesta un contenitore apposito detto "compostiera".

3. È vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, pena il ritiro delle stesse.

4. Spetta una sola compostiera per utenza.

5. Nel caso in cui le istanze siano in numero superiore alla disponibilità delle compostiere si predisporrà una graduatoria sulla base di un pubblico sorteggio.

6. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione, il locatario potrà richiedere la compostiera,



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

PROVINCIA DI LECCE

ma la stessa rimarrà in dotazione all'abitazione per cui è stata richiesta e non potrà essere trasferita ad altra abitazione.

7. Le compostiere saranno distribuite in comodato d'uso gratuito, con relative istruzioni d'uso.

## ART. 6 DEFINIZIONE DI UTENTI E ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

1. Si definiscono "utenti" i cittadini soggetti passivi della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).
2. L'Albo comunale dei "compostatori" è l'elenco dei cittadini-utenti che trattano in modo autonomo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, i rifiuti compostabili, non conferendoli al servizio pubblico.
3. Il Comune redige l'Albo dei compostatori contenente i dati delle utenze, che hanno la disponibilità della compostiera.
4. Gli "utenti" interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita istanza, mediante il Modello A, allegato al presente e scaricabile dal sito istituzionale (All.1).
5. Con l'iscrizione nell'Albo dei compostatori, l'utente si impegna a non conferire più nei contenitori della raccolta porta a porta i rifiuti organici oggetto del compostaggio, nonché ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato.
6. L'iscrizione all'Albo dei compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei compostatori.
7. La cancellazione dall'Albo potrà essere dichiarata con provvedimento dell'ufficio preposto a seguito di violazione delle pratiche di cui al presente regolamento.
8. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa sono gestiti, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Tributi. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.

## ART. 7 AGEVOLAZIONI – RIDUZIONE TARI

1. Considerato che le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana, gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori potranno beneficiare di una riduzione dell'importo della Tari nella misura che verrà stabilita dal "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".
2. L'uso improprio della compostiera comporterà l'automatica e immediata revoca ed esclusione dall'eventuale riduzione e il ritiro della compostiera.
3. I cittadini iscritti all'Albo devono comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio e restituire la compostiera.
4. Sarà sospesa l'eventuale agevolazione a chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARI nei confronti dell'ente.

## ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli iscritti all'Albo dei compostatori le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'amministrazione potrà avvalersi di proprio personale, di personale appositamente incaricato e del personale della ditta che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
3. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non è conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, allo stesso verrà ingiunto di adeguarsi entro 15 giorni, trascorsi i quali, a seguito di nuovo controllo, se si evidenzierà il mancato adeguamento, l'utente verrà cancellato dall'Albo dei compostatori e decadrà dalle eventuali



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

PROVINCIA DI LECCE

agevolazioni.

4. Nel caso in cui gli iscritti all'Albo dovessero conferire al servizio di raccolta i rifiuti destinati all'autocompostaggio, la ditta gestore del servizio non ritirerà gli eventuali rifiuti conferiti e segnalerà la circostanza all'Ufficio ambiente del comune per i provvedimenti di sua competenza.

5. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la decadenza dalle eventuali agevolazioni.

6. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente può, avendone descritto e comprovato le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma pari al valore della compostiera tramite versamento sul c/c del Comune. I costi di smaltimento sono a carico dell'affidatario.

## **ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.

## **ART. 10 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.